

DISCIPLINARE del libro genealogico del cavallo di razza Maremmana

Art. 1

Il libro genealogico del cavallo di razza Maremmana, già istituito presso l'Associazione Italiana Allevatori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 1366 del 29 giugno 1929 e delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è gestito, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 30 del 15 gennaio 1991, dall'Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana (A.N.A.M.), riconosciuta con D.P.R. del 5 dicembre 1990.

Il libro genealogico è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

CAPITOLO I Organizzazione del libro genealogico

Art. 2

Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza, ed ha pertanto la finalità di conservare, indirizzare la selezione e promuoverne la valorizzazione economica del cavallo maremmano attraverso:

- la produzione di cavalli sportivi esaltando la naturale attitudine al salto degli ostacoli;
- la produzione di soggetti resistenti e nevrili per i tradizionali impieghi come cavalli da sella per il lavoro ed il turismo equestre.

Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana, che si avvale della propria organizzazione centrale e periferica.

Art. 3

Allo Svolgimento delle attività del libro genealogico, l'Associazione Nazionale di razza provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale;
- b) l'Ufficio Centrale del libro genealogico;
- c) gli Uffici Periferici;
- d) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei servizi zootecnici;
- 3 rappresentanti degli Allevatori di cavalli di razza maremmana nominati dall'Associazione Nazionale di Razza;
- 2 funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico (la nomina di tali funzionari è fatta dai rispettivi Assessorati Regionali per l'agricoltura);
- il Presidente dell'Associazione Nazionale di razza;
- 1 esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dell'Associazione Nazionale di razza;
- 1 rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;
- partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione il funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.

Il Direttore dell'Associazione Nazionale di razza o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di Segretario.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della Commissione Tecnica Centrale, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione stessa.

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 10. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale provvede:

- a) ad espletare i compiti e le attività relativi al funzionamento del libro genealogico;

- b) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto previsto dal relativo disciplinare;
- c) a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare;
- d) a pubblicare periodicamente l'elenco dei soggetti iscritti al libro genealogico.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del libro genealogico, delle delibere della CTC è il direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana.

Art. 6

Gli Uffici Periferici provvedono:

- a) ad espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico previste dal presente disciplinare;
- b) a trasmettere all'Ufficio Centrale i documenti ufficiali del libro genealogico a norma del successivo art. 11.

Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute, ed aderenti all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana., provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici periferici del libro genealogico e assumono le responsabilità relative.

L'Ufficio Centrale può provvedere direttamente, in via temporanea, alle sopraelencate attività nelle province nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.

L'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana potrà unificare, qualora le condizioni dell'allevamento o l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano, in un solo ufficio le attività di due o più Uffici periferici.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare del libro genealogico, delle relative Norme tecniche nonché delle delibere della Commissione Tecnica Centrale, per quanto di competenza degli Uffici periferici, è il Direttore dell'Associazione allevatori di primo grado che tiene l'Ufficio periferico medesimo.

La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico e del registro anagrafico negli Uffici periferici è svolta dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province autonome medesime.

Art. 7

Il Corpo degli Esperti è regolato da apposito disciplinare ed è formato da:

- Ispettori di razza;
- Esperti nazionali.

Gli Ispettori di razza sono tecnici specializzati delegati dall'Associazione Nazionale di razza per la valutazione morfologica delle fattrici e dei puledri da iscrivere al libro genealogico, nonché dei cavalli presenti alle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico.

Gli Esperti nazionali hanno il compito della identificazione dei puledri sotto la madre e della valutazione morfologica dei soggetti presentati nelle mostre o nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico.

CAPITOLO II

Ammissione degli allevamenti al libro genealogico ed iscrizioni dei riproduttori

Art. 8

Per l'ammissione dell'allevamento al libro genealogico, l'allevatore deve fare esplicita richiesta per iscritto all'Ufficio Centrale del libro, per il tramite dell'Ufficio periferico. Possono essere ammessi al libro genealogico gli allevamenti che:

- a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico nei termini previsti dal libro genealogico;
- b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal libro genealogico;
- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

La visita per l'iscrizione delle fattrici e dei puledri al libro genealogico, si effettua in appositi raduni o presso singoli allevamenti. L'Ufficio Centrale è tenuto a diffondere, anche per via telematica, il calendario dei raduni.

Art. 9

Il libro genealogico si articola in Registri Principali e Registri Supplementari.

REGISTRI PRINCIPALI:

- a) **Registro Principale dei Puledri**, nel quale sono iscritti i puledri maschi e femmine nati da padre e madre iscritti ai registri principali degli stalloni e delle fattrici. Inoltre, sono iscritti al Registro Principale Puledri i soggetti maschi e femmine nati da padre iscritto al Registro Stalloni e madre iscritta dal Registro Supplementare Fattrici con almeno due generazioni di ascendenti paterni e materni iscritti al libro genealogico del cavallo di razza Maremmana, al libro genealogico del cavallo Sella italiano (III^a sezione) ovvero al libro genealogico di altra razza da sella riconosciuto da quest'ultimo.
- b) **Registro degli Stalloni**, nel quale sono ammessi i maschi, provenienti dal registro principale puledri che abbiano superato con esito positivo la prova di valutazione genetica in stazione (Performance Test), così come stabilito da apposite Norme tecniche.

Tutti gli stalloni approvati con Performance Test sono abilitati all'impiego per l'inseminazione artificiale pubblica.

Gli stalloni approvati prima dell'introduzione dell'obbligo di superamento del Performance Test rimangono abilitati esclusivamente per l'impiego in inseminazione naturale.

Possono essere ammessi al registro stalloni, quei soggetti che abbiano conseguito risultati sportivi di notevole rilevanza ritenuti validi per ogni singolo soggetto dalla Commissione Tecnica Centrale.

- c) **Registro Principale delle Fattrici**, nel quale sono ammesse le femmine provenienti dal Registro principale dei Puledri

Il Registro principale delle fattrici è diviso in due sezioni:

- I) fattrici di élite;
- II) fattrici.

Alla prima sezione sono iscritte le fattrici che al Performance Test abbiano ottenuto un punteggio superiore alla media e siano risultate esenti da OCD e da corneggio. Le fattrici di élite e i loro figli hanno la priorità in tutte le iniziative di miglioramento genetico.

REGISTRI SUPPLEMENTARI:

- d) **Registro Supplementare puledri:** nel quale sono iscritti i puledri maschi e femmine nati da padre iscritto al Registro degli Stalloni e madre in possesso dei requisiti fissati dalle apposite norme tecniche, di ascendenza sconosciuta ovvero iscritta al registro supplementare fattrici ma priva dei requisiti genealogici di cui alla lettera a). Inoltre sono iscritte in questo registro le femmine originate dagli accoppiamenti di cui all'art. 10. I maschi iscritti al registro supplementare puledri non sono abilitati alla riproduzione.
- e) **Registro Supplementare fattrici:** nel quale sono iscritte le femmine in possesso dei requisiti fissati dalle apposite norme tecniche e provenienti dal Registro supplementare Puledri oppure nate da padre iscritto al Registro degli Stalloni e da madre di ascendenza sconosciuta ovvero iscritta al Registro supplementare Fattrici ma priva dei requisiti genealogici di cui alla lettera a) del registro principale.

Art. 10

La Commissione Tecnica Centrale, in via eccezionale e sotto il suo diretto controllo, può autorizzare l'impiego di un limitato numero di coperture, purché siano tecnicamente giustificate, con uno stallone di altra razza da sella, comunque individuata fra quelle riconosciute dal libro genealogico del sella italiano, per particolari interventi di rinsanguamento limitati nel numero e nel tempo.

Tali norme saranno oggetto di uno specifico programma tecnico che dovrà essere approvato dalla Commissione Tecnica Centrale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 11

L'Allevatore è tenuto a denunciare all'Ufficio Centrale del libro genealogico, per il tramite dell'Ufficio periferico, la nascita del puledro entro 30 giorni, utilizzando il mod. 2 di cui al successivo art. 13, compilato in ogni sua parte. L'Ufficio Centrale, entro 150 giorni dalla nascita, provvederà all'identificazione del puledro tramite l'esperto nazionale o l'ispettore di razza. Inoltre, l'allevatore è tenuto a comunicare entro 30 giorni il passaggio di proprietà o la morte di ogni soggetto iscritto utilizzando i relativi modelli previsti all'art.13.

Art. 12

Gli stalloni e le fattrici che trasmettono ai discendenti, con accertata frequenza, tare o difetti saranno radiati dal libro genealogico.

CAPITOLO III

Schede, moduli e registri del libro genealogico

Art. 13

Per adeguare il funzionamento del libro genealogico alle esigenze di allacciamento del sistema meccanografico sono previsti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:

- **Mod. 1** (Ammissione al libro genealogico dei Proprietari/Allevatori)
- **Mod. 2** (Dichiarazione di nascita)
- **Mod. 3** (Certificato di identificazione)
- **Mod. 4** (Comunicazione vendita)
- **Mod. 5** (Dichiarazione di decesso)

Art. 14

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico del cavallo maremmano rilascia, per il tramite degli Uffici periferici, il passaporto – libretto segnaletico che varrà anche come certificato genealogico.

Sui documenti relativi ai soggetti iscritti ai Registri Supplementari, sarà riportata la dicitura **“ISCRITTO AL REGISTRO SUPPLEMENTARE”**.

Le modalità e le tempistiche per l'identificazione dei cavalli, l'emissione del passaporto, la registrazione degli eventi, le denunce di smarrimento o furto e l'eventuale rilascio del duplicato del passaporto, sono conformi alle prescrizioni dell'Anagrafe nazionale equidi di cui alla legge 1 agosto 2003, n. 200 e le relative norme attuative.

CAPITOLO IV

Obblighi degli allevatori - finanziamento del libro

Art. 15

L'Allevatore che ha ottenuto l'ammissione dei propri soggetti al libro genealogico si impegna:

- 1) ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del libro genealogico;
- 2) a sottoporre tutte le cavalle dell'allevamento al controllo della produzione per la durata della loro carriera;
- 3) a condurre i soggetti iscritti alle rassegne;
- 4) a concorrere al finanziamento delle attività del libro genealogico con le quote stabilite dalla competente Ufficio periferico, in armonia con le direttive dell'Ufficio Centrale del libro genealogico.

Art. 16

Al finanziamento del libro genealogico si provvede, in sede centrale con:

- a) quote contributive versate dagli Uffici periferici;
- b) proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per i certificati genealogici e per altri documenti ufficiali;
- c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- d) altri eventuali proventi;

In sede provinciale con:

- a) quote contributive versate dagli Allevatori direttamente dagli Uffici periferici per l'espletamento delle attività del libro genealogico;
- b) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- c) altri eventuali proventi.

CAPITOLO V **Disposizioni generali**

Art. 17

Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale di razza, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 18

Le Norme Tecniche stabiliscono i requisiti genealogici e morfologici della razza, fissano i criteri genotipici, fenotipici e funzionali per l'iscrizione dei soggetti al libro genealogico e disciplinano quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione.

Art. 19

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può apportare eventuali modifiche al presente disciplinare, di propria iniziativa o su proposta della Commissione Tecnica Centrale.

Tali modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 20

Le Norme tecniche di selezione, il disciplinare del corpo degli esperti e il disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione degli stalloni di razza maremmana, vengono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Eventuali modifiche di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'Associazione Nazionale, previa delibera della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale stessa.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel caso non ci sia un parere contrario di quest'ultimo.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore generale
(Giuseppe Blasi)